



# Regolamento per il prelievo selettivo invernale del capriolo femmina e classe 0 nel Distretto G - Cumiana

## Stagione venatoria 2021/22

### 1. NORME GENERALI

1.1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle altre norme vigenti, disciplina il prelievo selettivo del capriolo femmina (Cl. I-III) e piccolo (Cl. 0) nei mesi invernali nel distretto G.- Cumiana, ovvero in un distretto di bassa valle che per le sue caratteristiche è assimilabile al territorio degli ATC e quindi vi è possibile pianificare il prelievo delle suddette classi in inverno.

1.2. Il prelievo selettivo delle femmine e dei piccoli è consentito secondo il piano ed il calendario di cui alla tabella a) ed è riservato ai cacciatori ammessi all'attività venatoria nel CATO3, in possesso dei requisiti di legge per la pratica della caccia di selezione e che abbiano dichiarato di conoscere ed accettare il presente regolamento.

Femmine (Cl. I-III)	Piccoli (Cl. 0)	1° periodo	2° periodo
7	7	12/01 – 13/02	16/02 – 14/03

Tabella a) piano e distretti.

Il cacciatore che al termine del 1° periodo non ha abbattuto i capi assegnatigli perde il diritto all'abbattimento e i capi ancora da abbattere sono oggetto di ulteriore assegnazione nel secondo periodo.

1.3. Ai sensi della legge regionale n. 5/2018 e s.m.i., possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. Tale attestato ha validità di 60 mesi e deve essere conseguito nel rispetto della DGR n. 130-9037 del 16/05/2019.

### 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONI E AUTORIZZAZIONI

2.1. Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione alla caccia di selezione invernale al capriolo femmina e piccolo deve inoltrare al CATO3 apposita domanda entro il **5 gennaio 2022**.

La domanda può essere presentata anche successivamente, o a periodo di caccia già iniziato, qualora siano a disposizione autorizzazioni residue. La domanda può essere trasmessa al Comprensorio per posta ordinaria (fa fede il timbro postale), posta elettronica ([info@cato3.it](mailto:info@cato3.it)), posta elettronica certificata (PEC [cato3@pec.it](mailto:cato3@pec.it)) o direttamente presso gli uffici.

2.2. Tra tutte le domande pervenute entro il termine di cui sopra il Comprensorio procederà alle assegnazioni delle 7 autorizzazioni (1 femmina + 1 piccolo) da rilasciare nel 1° periodo fino al raggiungimento dei posti disponibili. Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore alle autorizzazioni disponibili, l'assegnazione avverrà per sorteggio il 7 gennaio 2021 alle ore 14,00 presso la sede comprensoriale di San Giorio; per garantire la massima trasparenza delle operazioni al sorteggio potranno assistere fino a 5 cacciatori tra quelli che eventualmente si presenteranno.

Le assegnazioni saranno rese note agli interessati nel pomeriggio del 7 gennaio; questi, prima del ritiro delle autorizzazioni, dovranno provvedere al versamento della quota di partecipazione stabilita in € 150,00 e comprensiva del diritto all'abbattimento di una femmina (Cl. I-III) e di un piccolo (Cl. 0, maschio o femmina). Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico sul c/c n. 35772102 intestato a Comprensorio Alpino TO3 (iban: IT85T076010100000035772102; causale: assegnazione capriolo gennaio 2022) oppure a mezzo pos presso gli uffici.

2.3. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno di inizio della caccia viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato a meno che non vi siano giustificate motivazioni e in questo caso l'autorizzazione sarà assegnata ad altro cacciatore seguendo la graduatoria determinata dal sorteggio di cui all'art. 2.2.

2.4. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione, rilasciata dal Comprensorio, è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il capo assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento; in caso di smarrimento, il contrassegno non verrà sostituito e il cacciatore perderà il diritto al prelievo del capo assegnato;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nell'apposita cassetta prima di ogni uscita di caccia.

2.5. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato l'assegnazione non è più valevole e la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

2.6. In caso di disponibilità di capi dopo la prima assegnazione, in assenza di ulteriori richieste da parte di cacciatori ammessi al CATO3, il Comprensorio può ammettere al prelievo selettivo del capriolo cacciatori temporanei ai sensi della vigente normativa regionale.

2.7. Gli eventuali capi disponibili dopo il primo periodo di caccia saranno assegnati prioritariamente agli esclusi dalla prima assegnazione e, in secondo luogo, dopo specifica pubblicazione sul sito web comprensoriale, a chi altri ne faranno richiesta.

2.8. I capi abbattuti faranno cumulo con gli abbattimenti di tutta la stagione 2021/22 ai fini della graduatoria punteggi meritocratici per le assegnazioni della stagione 2022/23. Sarà attribuito 1 punto per ogni capo abbattuto.

### **3. GIORNATE, ORARI E MODALITÀ DI CACCIA**

3.1. All'interno del periodo assegnato il cacciatore può esercitare il prelievo selettivo del capriolo per un massimo di tre giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3.2. L'orario di caccia va da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.3. Il cacciatore deve indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sul retro della scheda autorizzativa e deve provvedere, prima dell'uscita di caccia, a segnalare la sua presenza imbucando lo specifico tagliando nella cassetta posta a Cumiana in Via Vittorio Veneto (bacheca in legno lato interno giardini sotto piazza Martiri). Sul tagliando deve essere sempre indicata la località di inizio caccia (frazione, cascina, strada o qualsiasi altra indicazione di riferimento del punto di partenza) e non soltanto il nome del Comune.

3.4. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3.5. Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucile con canna ad anima rigata munito di cannocchiale e di calibro non inferiore a 6 mm.

3.6. Ogni colpo sparato dovrà essere comunicato al Comprensorio entro 10 minuti o comunque non appena disponibile il segnale GSM o la connessione Internet mediante invio di un Sms o messaggio WhatsApp con scritto Cognome e Nome, esito dello sparo (abbattuto, ferito, sbagliato) e località. Il messaggio (Sms o WhatsApp) deve essere inviato allo specifico numero fornito al cacciatore all'atto del ritiro dell'autorizzazione al prelievo selettivo. Il mancato invio del messaggio sarà segnalato agli organi di vigilanza quale infrazione al regolamento comprensoriale e conseguentemente sanzionato.

3.7. Per il recupero degli animali eventualmente feriti è vietato avvalersi dell'ausilio dei cani ad eccezione dei cani da traccia abilitati e iscritti nell'albo della Città metropolitana di Torino.

3.8. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito internet del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici comprensoriali.

3.9. Ad abbattimento accertato, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre all'animale il contrassegno e deve indicare sul retro della scheda autorizzativa luogo e ora di abbattimento. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento sulla scheda autorizzativa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge.

#### **4. CENTRO DI CONTROLLO**

4.1. Le modalità di conferimento del capo abbattuto al centro di controllo per la verifica dell'abbattimento e per il rilevamento dei dati biometrici saranno comunicate al cacciatore da un incaricato del Comprensorio, già avvisato ai sensi del precedente punto 3.6.

4.2. È considerato "tiro sanitario" l'abbattimento di un capo che presenti una delle seguenti caratteristiche:

- segni di malattia, con lesioni o malformazioni (escluse le ferite di giornata), denunciati dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui il tecnico addetto al controllo accerti l'esistenza;
- peso inferiore del 35% rispetto alla media degli ultimi 5 anni.

Nel caso di abbattimento "sanitario", al cacciatore verranno riconosciuti 3 punti. Nel caso di capi per i quali la competente Autorità Sanitaria dovesse decretare la distruzione si procederà immediatamente ad una nuova assegnazione per l'abbattitore ma in questo caso non sarà considerato alcun criterio di priorità per il futuro.

4.3. È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e/o classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. L'abbattimento non conforme comporta il pagamento dell'eventuale quota di differenza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **5. NORME FINALI**

5.1. I contrassegni non utilizzati devono essere riconsegnati al Comprensorio Alpino al termine del periodo autorizzato e comunque inderogabilmente entro il 31/03/2022, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale vigente.

5.2. Ogni infrazione al presente regolamento e alle leggi vigenti sull'attività venatoria, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative del caso, comporta la sospensione da ogni altra assegnazione per la stagione in corso.

5.3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.